

rantotto ore in luogo: contravvenendo, i vetturali sono multati in lire trecento d'applicarsi pei due terzi al Mastro di posta danneggiato, e per il terzo alla cassa generale delle Poste. I vetturali recidivi sono puniti coll'arresto non minore di quindici giorni, nè maggiore di mesi tre.

Art. 78.

Non sono compresi in questa disposizione i viaggiatori che fanno uso de' proprj cavalli.

SEZIONE III.

Poste delle Lettere.

Art. 79.

La tassa delle lettere che circolano nell'interno del Regno è divisa in due classi:

La prima riguarda le lettere circolanti nel Dipartimento ove nascono;

La seconda le lettere che da un Dipartimento vanno ad altro Dipartimento.

Art. 80.

La tassa della prima classe è di soldi sedici.

La tassa della seconda è di soldi venti per ogni oncia.